

FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1161

DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI SULLE CARATTERISTICHE DELLA "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (R.I.T.A.)

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del fondo pensione e in data 8 febbraio 2018 la Covip ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del fondo pensione.

Condizioni di accesso alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Importo della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

1. L'aderente può richiedere sotto forma di R.I.T.A. parzialmente o integralmente l'importo accantonato.
2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
3. L'importo non ancora erogato rimarrà investito.
4. Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché anticipazioni o riscatto.

Modalità di richiesta della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.)

1. La richiesta di R.I.T.A. dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sulla intranet aziendale o presso la sede del Fondo .
2. Il modulo dovrà essere inviato a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata.

FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1161

3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prima rata di R.I.T.A. entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione del riscatto avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 180 giorni è interrotto e decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
5. Fermo restando il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre per quanto possibile le tempistiche di liquidazione.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di R.I.T.A., deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: a. in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, occorre presentare un estratto conto INPS attestante il requisito dei 20 anni di contribuzione nel sistema obbligatorio e la copia di un documento di identità dell'iscritto. b. in caso di inoccupazione per 24 mesi nei 10 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia, andrà allegato (in originale) il certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse e la copia di un documento di identità dell'iscritto.
7. Nel caso in cui l'aderente intendesse revocare la R.I.T.A., la revoca dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo reperibile sulla intranet aziendale o presso la sede del Fondo e dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità dell'iscritto. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.
8. In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).
9. Alle rate di R.I.T.A. si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Trattamento fiscale

1. Premesso che in caso di destinazione parziale, si darà sempre precedenza alla parte della posizione più datata, il trattamento fiscale è quello più vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche con imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione.
2. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007. Per questa ragione la R.I.T.A. è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che sono iscritti in data antecedente al 2007. La rendita integrativa temporanea anticipata è tassata al 15% o ad aliquote decrescenti dello 0,30% in relazione all'anzianità di partecipazione al Fondo.
3. Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a R.I.T.A. si rinvia anche al Documento sul regime fiscale del Fondo.